



Tribunale di Roma, essendo egli residente in Roma alla Via Domenico Parasacchi n. 206; b) l'istante è legittimata ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 268 D. Lgs. n. 14/19 in quanto debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC avv. Isabella Maria Rinaldi, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (la quale, dunque, consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti), illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e indica le cause dell'indebitamento e l'eventuale diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; d) non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del D. Lgs. n. 14/19 (art. 270, co. 1 D. Lgs. n. 14/19); e) appare ricorrere nella fattispecie in esame una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) D. Lgs. n. 14/19 per come desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore al medesimo OCC;

considerato che il debitore mette a disposizione i propri beni immobili, nonchè, previa detrazione di quanto occorrente per il fabbisogno economico mensile e di sostentamento suo e del nucleo familiare a carico, indicato in importo del tutto congruo rispetto alla spesa mensile media di nucleo familiare omogeneo, la "quota di reddito mensile eccedente i limiti di cui all'art. 268 4 comma lett.b) per una somma indicativamente calcolata pari a euro 312,57 versato per 36 mesi";

rilevato che ai sensi dell'art. 270, co. 5 e 150 D. Lgs. n. 14/19 dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

considerato, quanto alla determinazione dell'importo dei redditi non compreso nella liquidazione ex art. 268, co. 4 D. Lgs. n. 14/19, che il relativo provvedimento è demandato al Giudice Delegato, previa istanza e parere del liquidatore;



ritenuto infine che appare opportuno nominare il liquidatore scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento,

P.Q.M.

letti gli artt. 2, 269 e 270 D. Lgs. n. 14/19,

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata della debitrice **AHMED BAKAR** (C.F. HMDBKR84S21Z249S), nato a Moulvi Bazar (Bangladesh) il 21/11/1984 e residente in Roma alla Via Domenico Parasacchi n. 206;

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Bordo;

NOMINA

liquidatore l'OCC dott.ssa Daniela Carvelli;

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 D. Lgs. n. 14/19; si applica l'art. 10, co. 3 D. Lgs. n. 14/19;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art. 216, co. 2 D. Lgs. n. 14/19;

DISPONE



l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale a cura del liquidatore; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA

al liquidatore ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

DISPONE

che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16/7/2025.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.o.t. Andrea Colaruotolo

